

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

E DI APPELLO PER L'ALBANIA

BARI

Ponente Mons. Dott. Pasquale Morelli

NULLITÀ DI MATRIMONIO

(R. - e.)

Prot. 56/2017

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno quinto del Pontificato di Papa Francesco

Il 19 aprile 2017 Rev.mi Signori

- Sac. _____, Preside
- Sac. Pasquale Morelli, Ponente e Relatore
- Sac. _____, Giudice

Nella causa di nullità di matrimonio

tra

Re nato a il e residente in alla
Via

e

C., nata a il e residente in
alla Via n. patrocinata e rappresentata dall'Avv.

..... con l'intervento in causa della Dott.ssa

..... Difensore del Vincolo Matrimoniale aggiunto, vista la propria
competenza a motivo del luogo della celebrazione, hanno pronunciato la
seguinte sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

Fattispecie

1. R. _____ conosce C. _____ nell'estate del 1997 frequentando entrambi la casa di un cartomante, tale A. _____. Poco dopo l'inizio della relazione lei rimane incinta. Il matrimonio diventa un passo obbligatorio: lui ha ventitré anni, lei ventuno. A motivo della giovane età e dell'esiguo tempo di fidanzamento, giungono alle nozze con superficialità ed incoscienza.
2. Il matrimonio fu celebrato a _____ il _____ nella Parrocchia _____, Diocesi di _____ ~~_____~~.
3. La vita matrimoniale è durata circa otto anni. Sono nate due figlie. Da subito il vissuto matrimoniale si è dimostrato difficile. Ci sono stati parecchi litigi che nel tempo hanno logorato la coppia. Soprattutto una sorta di sincretismo religioso-magico caratterizza questi anni, anche i comportamenti vengono fortemente influenzati, avvertono strane presenze in casa, lui diventa aggressivo, perseguitato da deliri pseudoreligiosi. Non potendosi più sostenere una situazione del genere si giunge alla separazione.
4. In data 24 settembre 2014 R. _____ presentò a questo Nostro Tribunale il libello nel quale accusava di nullità il matrimonio celebrato con C. _____ il _____. Con decreto del 23 settembre 2014 il Rev.mo Vicario Giudiziale, Sac. _____, costituì il Collegio giudicante nelle persone dei RR.PP.DD. Sac. _____, preside, Sac. Pasquale Morelli, designato ponente e relatore dal Preside del Collegio e Sac. _____, giudice; nominò Difensore del Vincolo la Dott.ssa _____ e ammise come patrono dell'attore l'Avv. _____. Con decreto del 28 ottobre 2014, il Presidente, letto il libello e constatata la competenza del Tribunale a motivo del luogo della celebrazione, lo accettò e citò le parti in causa per

la concordanza del dubbio. Scaduti i termini di legge il Preside del Collegio con decreto del 27 novembre 2014 decretava che il dubbio fosse concordato, come in effetti fu concordato, con la formula: *Se consti della nullità del matrimonio per: 1) Grave difetto di discrezione di giudizio (immaturità psico-affettiva) in attore e in convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (1095 n.2); 2) Incapacità nell'attore e nella convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (1095 n.3).* Con lettera del 10 aprile 2015 la parte convenuta Co. chiedeva la concessione del gratuito patrocinio. Il Vicario Giudiziale, con lettera del 15 aprile 2015, concedeva il patrono d'Ufficio l'Avv. Con la deposizione della convenuta l'11 novembre 2015 ebbe inizio la fase istruttoria, furono escussi sei testi, cinque di parte attrice e uno di parte convenuta.

5. Esaurita l'istruttoria, con decreto del 23 giugno 2016 fu disposta la Pubblicazione degli Atti; con decreto del 28 settembre 2016 fu disposta la Pubblicazione degli Atti Suppletivi; con decreto del 4 novembre 2016 fu dichiarata la Conclusione in Causa. In data 18 novembre 2016, il patrono della parte attrice, Avv., rinunciava al mandato. In data 23 novembre 2016 il G.P. invitava l'attore a nominare un nuovo patrono di fiducia alla cui istanza non è seguito alcun riscontro.

Invitate le parti all'eventuale esibizione di nuovi documenti per completare gli Atti, entro il termine di trenta giorni, acquisite le memorie difensive della parte convenute e del D.V., la causa fu rimessa al Collegio dei Giudici per la decisione in merito.

In Diritto

Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente

(Can. 1095 n. 2)

6. *“L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo”* (GS 48). Tale atto del consenso presuppone l'apporto dell'intelletto e quindi la capacità connessa.

La discrezione di giudizio necessaria si imputa in diritto all'atto del consentire, a quanto cioè connota l'agire stesso (il consenso espresso nell'atto matrimoniale); nella pratica esso viene precisato quale comunità di vita e d'amore coniugale, mutuo donarsi ed accogliersi (cf. can. 1057). Nel valutare dunque la maturità della volontà che elegge lo stato di vita, non conta tanto l'autonomia del suo esercizio — cioè di sposarsi o meno —, quanto la basilare libertà di specificazione dell'oggetto, ad esso proporzionata. È quest'ultima infatti a rendere il coniuge capace di optare, il che costituisce l'oggetto formale del suo consenso (*“Quapropter ad maturitatem voluntatis non sufficit tantum libertas exercitii, id est contrahendi vel non contrahendi, sed prorsus necessaria est libertas specificationis, obiecto consensus proportionata, quae contrahentem capacem reddat*

eligendi id, quod obiectum formale consensus constituit':
c. *Stankiewicz*, 31 maii 1979, n. 4, *RRDec* vol. LXXI, 308).

La Giurisprudenza indica i criteri adatti a qualificare e quantificare tale *discretio iudicii ad matrimonium*: a) l'analisi della maturità di giudizio di entrambi i nubendi, tale da valere quale presupposto del matrimonio; b) la valutazione di quella in ordine all'emissione del consenso, inteso come consegna e accoglienza reciproca; c) la considerazione, attraverso l'esperienza di quelle persone determinate, del *consortium totius vitae et amoris coniugalis*, nel quale sono peraltro rinvenibili i diritti e doveri essenziali (cf. c. *Serrano*, 10 februarii 1994, n. 5, *RRDec* vol. LXXXVI, 97-98).

Siffatti parametri sono precisati a protezione di un diritto preminente, quello al matrimonio. Esso è prerogativa personale che a nessuno è concesso inibire, nemmeno se nei coniugi fosse manifesta una debolezza mentale (cf. c. *De Jorio*, *RRDec* vol. LV, 743, n. 4, citata in una c. *Stankiewicz*, 31 maii 1979, n. 7, *RRDec* vol. LXXI, 311: "*Auctoritas ecclesiastica abstinere debet a nuptiis vetandis eiusmodi "deboli di mente", ne in periculum se coniciat privandi aliquot fideles iure naturali, quod habent ad matrimonium. Et si coniugium nequit praedictis vetari, ab eis initum minus potest nullum declarari a Iudice, quia gaudet favore iuris; et ideo in dubio standum est pro eiusdem valore"*).

La scienza medica insegna che determinate situazioni psichiche — congenite o insorte che siano —, possono incrinare la capacità intellettuale-volitiva di un soggetto. Anzi, "*Situazioni protratte di tensione affettiva sono più importanti per lo sviluppo della personalità di eventi isolati [...] L'esperienza clinica mostra che simili scosse, quando sono isolate, possono essere superate straordinariamente bene. Esse assumono un significato devastante solo quando si*

presentano ripetutamente o campeggiano come una scena madre nel penoso ed ininterrotto dramma di tutta una vita [...] La forza con cui le esperienze che si sono sedimentate nella vita affettiva si imprimono sulla personalità non dipende in nessun modo dal fatto che esse rimangono attualmente presenti alla coscienza [...] In psicopatologia si distingue tra sviluppi semplici, se le esperienze decisive restano durevolmente presenti alla coscienza come qualcosa di opprimente [...] e sviluppi nevrotici, se le influenze sfavorevoli discendono da rappresentazioni di carattere affettivo rimosse nell'inconscio" (cf. E. BLEUER, Trattato di psichiatria, Milano 1967, 12-14).

Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

(can. 1095 n. 3).

7. La validità di un atto richiede che sia posto da persone giuridicamente abili (cf. can. 124 §1). Ragion per cui il Diritto canonico stabilisce che sono incapaci a celebrare le nozze, "*coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*" (can. 1095, 3°). La capacità volitiva di una valutazione sufficiente alla deliberazione e la capacità psicologica di adempiere i diritti e i doveri connessi al vincolo matrimoniale sono spesso associate; chi difetta della discrezione di giudizio necessaria al consenso, presumibilmente non è in grado di assumerne e adempierne gli oneri essenziali ("*Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit*"; VI, R.I. 18).

Quando manca l'oggetto formale del matrimonio concluso — tutto ciò che implica il donarsi ed accogliersi mutuo — e ciò per cause di natura psichica, il vincolo coniugale non ha contenuto; sarebbe un nome vuoto inesistente e come tale lo si dichiara nullo. Se infatti uno

dei coniugi per cause di natura psichica non è in grado di affidare se stesso all'altro e conseguentemente accoglierlo, viene meno il cuore pulsante del patto voluto il quale perciò non esiste (*"Fieri potest ut consensus matrimonialis invalidus sit ob defectum obiecti formalis, quo fit ut consensus sit vere matrimonialis. Nam contingere potest ut contrahens sit inhabilis, idque insanabiliter, ad tradendum acceptandumque ipsius consensus obiectum. Tunc non adest exclusio obiecti [...] sed defectus obiecti, cum nupturiens incapax sit tradere id quo consensus fit nuptialis"*) : c. *Anné*, 25 februarii 1969, n. 3, *RRDec* vol. LXI, 175-176).

Per accertare l'esistenza dell'incapacità, la Giurisprudenza postula l'individuazione di tre elementi fondamentali: a) l'impossibilità reale del soggetto di assumere le obbligazioni; b) l'essenzialità di tali obblighi per la vita coniugale; c) la natura psichica della causa dell'incapacità (cf. c. *Palestro*, 5 iunii 1990, n. 6, *RRDec* vol. LXXXII, 480-481). Deve poi risultare che l'incapacità di assumere le obbligazioni discendenti dal matrimonio risalga al momento delle nozze.

A menzione dell'essenzialità degli obblighi, tra essi si annoverano la volontà di accogliere la fecondità della vita nel rapporto di coppia; l'obbligo di custodire e mantenere la fedeltà e l'esclusività del vincolo; l'impegno a salvaguardare la perpetuità e l'indissolubilità del legame; la cura della mutua integrazione psico-sessuale, contemplata nella comunione di vita che gli sposi affermano di voler vivere e realizzare (*"Inter obligationes huiuscemodi in primis quaedam sunt, quae in tribus traditionalibus matrimonii bonis continentur, ut puta obligatio acceptandi prolis conceptionem ex altero coniuge per actus modo naturali peragendos nec non prolis nativitatem atque educationem [bonum prolis]; itemque obligatio non adulterandi seu"*

servandi exclusivitate vinculi [bonum fidei]; ac demum obligatio tuendi consortii perpetuitatem seu vinculi indissolubilitatem [bonum sacramenti]": c. Stankiewicz, 28 maii 1991, n. 11, RRDec vol. LXXXIII, 347-348).

*"La vita coniugale "in facto esse", cioè nella sua esistenza, consiste soprattutto in un rapporto interpersonale, cui in entrambe le parti precede e soggiace una sana e cioè autentica struttura interpersonale, e quindi — così si conclude — se nel contraente, sin da prima del matrimonio, esistette (ed è provato) un grave difetto di tale integrazione, costui è da ritenere incapace di comprendere la natura della comunità coniugale, e per conseguenza di giudicare circa la instaurazione di una simile comunanza perenne di vita: e ciò, pur restando egli capace di adempiere gli altri doveri che sono estranei a tale integrazione intrapersonale ed interpersonale. Né si può del resto mettere in forse che il matrimonio è una comunità di vita la quale implica obblighi gravi e perpetui, tanto più tali quanto essi coinvolgono non le cose ma le stesse persone dei contraenti» (M.F. POMPEDDA, "Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale", in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel Diritto Canonico*, Roma 1976, 55).*

La questione del resto, non attiene alla capacità di condurre una vita coniugale di perfetta comunione; piuttosto all'incapacità di assumerne gli obblighi essenziali: non è richiesta una vita di perfetta intesa, fulgida quanto l'immagine di un matrimonio ideale (c. Pompedda, 11 aprilis 1988, n. 8, RRDec vol. LXXX, 201: "*Attamen admonere debemus quaestionem non esse de inhabilitate ad ducendam plenam et perfectam vitae communionem, potius de inhabilitate ad adimplenda ea quae sunt de essentia eiusmodi vitae communionis*").

Non qualsiasi incapacità rende nullo il matrimonio: il Legislatore è esplicito nell'affermare che deve trattarsi di cause di natura psichica. È opportuno dunque il contributo della scienza medica per accertare le disfunzioni: *"Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile"* (can. 1680). Ma la valutazione della persona indicata come perito è di primaria importanza: rientra infatti negli oneri del giudice stimare la deontologia e l'antropologia a cui lo specialista si rifa.

Tuttavia, la Giurisprudenza rotale è compatta nell'affermare l'illegittimità dell'attribuzione alle scienze positive di un compito squisitamente giuridico, oltre alla non opportunità di farlo nel settore formalmente legale, sottolineando altresì quanto sia pericoloso introdurre criteri propri delle scienze esatte o delle indagini sperimentali in un ambito di competenza esclusiva del diritto. L'accertamento della patologia e l'apprezzamento della sua gravità devono aver riguardo della storia clinica per ricostruire il comportamento *ante* e *post nuptias*, nonché vagliare la perizia quale mezzo di prova agli atti.

È infine stretta competenza del Giudice vagliare le osservazioni dei periti: a lui infatti *"competit ex certis peritorum determinationibus omnium adiunctorum et ex factorum complexu definire utrum necne conscientia et libertas volitiva defecerint"* (C. Lefebvre, *"De peritorum iudicumque habitudine in causis matrimonialibus"*, *Periodica* 65 [1976] 116).

Qualora poi non consti della certezza morale, il matrimonio gode sempre il favore del diritto (can. 1060): per la salvezza suprema delle anime (cf. can. 1752) è da proteggere tale istituto di diritto naturale che annovera nei suoi fini la Salute Eterna (cf. c. *Anné*, 15 aprilis

1975, n. 9, *RRDec* vol. LXVII, 292: "*Ipsa salus uniuscuiusque hominis, etiam in sua particularitate perspecta, postulat ut salventur instituta iuris naturalis, quibus omnino eget ut fines suos tum temporales tum spirituales consequi valeat*").

In fatto

Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore e della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (Can. 1095 n. 2).

e

Incapacità dell'attore e della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per causa di natura psichica (Can. 1095 n. 3).

8. Il Collegio dei Giudici, dopo aver attentamente valutato fatti e circostanze, ritiene di aver raggiunto la certezza morale sui capi di nullità invocati, per entrambe le parti.

9. Dalla deposizione dell'attore R. emerge un retroterra sociale e culturale piuttosto povero, dal quale l'attore proviene. Alle spalle ha due genitori divorziati, la mamma si è rifatta la vita con un altro uomo da cui ha avuto altri figli. Il ragazzo cresce tra superstizione e sincretismo religioso-magico. Frequenta la casa di un cartomante nella cui figura cerca sicurezza per le sue scelte di vita. È in questo contesto che conosce la , anch'ella frequentatrice assidua della casa del cartomante. L'attore asserisce che la frequentazione di entrambi di quella casa fa sorgere un interessamento l'uno per l'altra, rafforzato dalle parole del cartomante che in qualche modo determina l'inizio di questa storia. Senza alcuna consapevolezza di quello che stavano facendo né una base

certa per poter costituire e costruire una famiglia, i due, nella più totale incoscienza, decidono di mettere al mondo un bambino. Pochi mesi dopo l'inizio della conoscenza lei rimane incinta. Quando la notizia si diffonde le due famiglie si incontrano e com'era usanza si decidono le nozze e si avviano i preparativi. Praticamente si trovano a celebrare le nozze senza aver mai pensato a questo e totalmente impreparati. Non riescono neanche a frequentare il corso prematrimoniale né hanno consapevolezza di cosa significhi il matrimonio sacramento. L'attore dichiara: *"... eravamo immaturi perché senza un posto di lavoro, senza sapere a cosa andavamo incontro, dopo pochissimo tempo dalla prima conoscenza e senza che in realtà l'uno sapesse nulla dell'altra decidemmo di aver un figlio e poi sposarci. Praticamente hanno supplito a tutto le famiglie che ricordo pagavano il fitto di casa e ci sostenevano in tutte le nostre esigenze ..."* (2-16/43). I due, praticamente, sono degli estranei, non c'è stato fidanzamento, ossia il tempo della conoscenza e di eventuali decisioni. Le problematiche si presentano già all'indomani del matrimonio. Conducono una vita sempre al limite, pongono il domicilio dapprima in una vecchia e piccola casa, successivamente, dopo la morte del cartomante A., vanno ad abitare, sempre in fitto, in quella casa. Tentano di avviare un'attività commerciale che chiudono dopo pochi mesi, perché fallimentare. Continua è la presenza di "maghi" nella vita dei due, credenza condivisa da entrambi. Dichiarò: *"... quando C. mi disse che aveva conosciuto una persona, una maga, che avrebbe potuto aiutarci, io in preda alla disperazione accettai subito. La maga venne a casa, fece dei riti con gli indumenti nostri intimi e poi fece bere a C. un intruglio ..."* (2-16/44). Asserisce, inoltre, di essere stato testimone, dal momento in cui è andato ad abitare nella casa del "mago", di fenomeni strani. Riferisce: *"... da quando andammo ad abitare nella casa che era stata di A. iniziai ad avvertire dei fenomeni, delle*

stranezze. La notte mi sentivo tirare dai piedi. Ne parlai con C. la quale mi disse che si sentiva accarezzare i capelli. Ricordo che si accendevano e si spegnevano le luci in casa; una volta è capitato che la lavatrice era impazzita e non si riusciva a spegnere ...” (2-16/45). È palesemente chiaro che ci troviamo di fronte a forme di delirio pseudo-religioso, un’immaturità umana e religiosa che ha portato i due ad appoggiarsi a fenomeni del genere per supplire le loro incapacità nel fare le scelte importanti di vita e nel saper gestire fenomeni che in loro creavano ansia.

10. Il teste qualificato Don [redacted] conferma che entrambi erano attratti dal mondo della magia, e che all’epoca dei fatti R. [redacted] frequentava anche un mistico di [redacted], tale P. [redacted], non riconosciuto dal Vescovo del luogo, di cui il [redacted] si fidava ciecamente. Riferisce: “... nei vari colloqui ho avuto l’impressione che qualcosa non andasse bene in lui, notavo delle stranezze. Aveva conosciuto un certo P. [redacted] a [redacted] e lo frequentava assiduamente partecipando ai momenti di preghiera ... di ritorno da questi momenti mi diceva per esempio che la figlia piccola, S. [redacted], aveva fatto delle premonizioni, ovviamente non si avveravano, ma alle quali lui credeva fermamente ...” (2-15/38).

Il teste G. [redacted], padre della convenuta, conferma che i due sono giunti al matrimonio praticamente impreparati. Tanto che le famiglie hanno dovuto sempre supplire ai loro evidenti deficit, sia sul piano finanziario sia su quello umano, soprattutto nella crescita delle bambine. Ammette che i due hanno sempre avuto un’attenzione particolare per il mondo della magia, soprattutto lui. Il teste riporta anche che durante il periodo della vita matrimoniale ha potuto constatare che il [redacted] non era in grado di saper gestire adeguatamente il ménage familiare. Dice: “... nel corso del matrimonio ho avuto modo di constatare come R. [redacted] fosse incapace di portare avanti il ménage

familiare, perché sconsiderato nelle spese. Spendeva tantissimo denaro per cose spesso superflue o addirittura inutili, facendo mancare poi il necessario alla famiglia ..." (2-15/48-49). Il teste L. A. —

fratello dell'attore, riferisce che in famiglia non erano d'accordo che R. frequentasse A., e che lui invece era convinto che lo potesse aiutare. Li conosce C. che poco dopo rimane incinta, per cui decidono di sposarsi a breve. Riferisce che il fratello non era in grado di gestire bene il denaro. Dice: "... faceva delle spese al di sopra delle sue possibilità e poi in casa mancava il necessario ... in questo non era affatto aiutato dalla moglie che in fondo la pensava e si comportava come lui ..." (2-15/53). Dal fratello ha appreso che, dopo essere andati ad abitare nella casa che era stata di A., è stato protagonista di strani fenomeni: "... tapparelle che si abbassavano improvvisamente, elettrodomestici che si accendevano da soli e che durante la notte si sentiva tirare e toccare i piedi ..." (2-15/53). Nonostante la teste I.

, mamma dell'attore, cerchi di dare una lettura normale dei fatti e delle circostanze, non può esimersi dal riferire di alcune stranezze. Innanzitutto la relazione è determinata dall'intervento di questo pseudo mago A. Viene deciso il matrimonio in seguito alla gravidanza, senza che ci fosse stata alcuna progettualità, e senza nessuna sicurezza economica. Ammette che dal figlio è venuta a conoscenza che, trasferitosi nella casa che era stata del mago, avvertì delle stranezze e dei fenomeni. Fa cenno anche alle crisi pseudomistiche dell'attore, che a detta della donna, vedrebbe Padre Pio. Riferisce: "... dal momento in cui andarono ad abitare nell'ex casa di A., R. mi disse che avvertiva delle presenze, si sentiva accarezzare i piedi la notte e aggiunse che anche C. diceva di sentire delle voci e vedeva muoversi i lampadari ... mi ha anche confidato che vede Padre Pio che lo chiama, quando lui si reca a San Giovanni Rotondo ... dice di vederlo

concretamente vestito con il saio ..." (2-15/56). Il teste N., padre dell'attore, è sulla stessa linea degli altri testi, soprattutto nel confermare che il figlio, da quando andò ad abitare nella casa del mago A., che aveva frequentato già prima delle nozze, avvertiva presenze strane e fenomeni inspiegabili (cfr. pag. 57-58). Asserisce che anche la aveva attinenza con il mondo della magia. La teste M., cugina dell'attore, riferisce che R. è sempre stato una persona responsabile e che in lui non ha mai notato immaturità o incapacità, mentre afferma che nella convenuta, all'epoca delle nozze, denotava qualche immaturità, che viene però ricondotta alla sua giovane età: *"... è sempre stato un ragazzo equilibrato, responsabile, ho sempre denotato in lui maturità e senso di responsabilità ... all'epoca delle nozze con R., ho denotato in lei una qualche immaturità, è vero che aveva circa venti anni all'epoca ..."* (2-15/60). A detta della stessa teste nella vita matrimoniale entrambi sarebbero stati in grado di assolvere gli oneri derivanti dal matrimonio, dunque non si sarebbero notate incapacità. Riporta: *"... sia C. che R. sono stati in grado di assolvere gli obblighi derivanti dal matrimonio, non ho mai denotato incapacità a tale proposito ... C. aveva la casa in ordine ed è stata sempre attenta nei confronti delle bambine, come anche R. ha sempre adorato le figlie venendo incontro a tutte le loro esigenze ..."* (2-15/61). La teste con le sue dichiarazioni va controcorrente rispetto a quanto riferito dalle parti e dagli altri testi e da quanto si evince dai documenti allegati che testimoniano una situazione molto diversa con la presenza palese di immaturità e incapacità da parte di entrambi.

11. La convenuta C. asserisce che quanto dichiarato in libello, solo in parte corrisponde alla verità dei fatti, soprattutto quanto attiene ai capi in questione, che ritiene presenti nell'attore, ma non in lei. Riferisce che conosciutisi casualmente nella casa di un tale A.,

cartomante, frequentata da R. e che insisteva sullo stesso pianerottolo dove lei abitava. Inizia subito una frequentazione assidua, che li porta ad avere rapporti intimi finalizzati al concepimento, senza alcuna consapevolezza di quello che significava un tale gesto. Infatti, dopo poco, lei rimane incinta e, in seguito a questa gravidanza, viene programmato anche il matrimonio. Dichiara: *"... ci conoscemmo dunque in casa di zio A. ed iniziammo a frequentarci assiduamente e dopo appena un mese eravamo fidanzati ... iniziammo ad avere da quasi subito rapporti intimi liberi, volevamo entrambi un figlio, anzi R. siccome non rimanevo incinta, si arrabbiava, ma a fine Agosto scoprii di essere in attesa della nostra prima figlia F. ..."* (2-15/32). La convenuta puntualizza che, nel periodo del fidanzamento in R. aveva denotato delle immaturità ma non delle anomalie, che sarebbero emerse dopo le nozze, mentre non avrebbe riscontrato tali problematiche in lei. Riporta: *"... né io né R. abbiamo mai avuto bisogno di cure psichiche, né siamo stati ricoverati in centri per queste malattie. Io sono stata sempre matura e autonoma, non ho mai riscontrato in me alcuna immaturità. In R., nel fidanzamento, avevo notato che non era molto autonomo perché i genitori lo avevano abituato ad avere tutto pronto, per questo aveva bisogno di qualcuno che lo guidasse e gli dicesse il da farsi. Solo dopo il matrimonio ho scoperto tante altre anomalie..."* (2-15/33). Anche nel descrivere la vita matrimoniale dice che entrambi sono stati in grado di assumere gli oneri derivanti dal matrimonio, tuttavia nel 2003 sarebbe avvenuto un cambiamento in lui piuttosto importante. Riferisce: *"... notai un vistoso cambiamento in R. era nervoso, sospettoso, irascibile. Aveva atteggiamenti sempre più strani, non aveva pazienza con le bambine; dormiva con un coltello sotto il materasso; diceva di volermi ammazzare; sosteneva che nostra figlia S. fosse indemoniata tanto che la portò anche da un*

sacerdote esorcista di S. Ha tentato due volte di mandarci fuori strada con l'auto. Entrava in casa lanciando tutto per aria ... iniziò a dire che sentiva delle presenze in casa, che vedeva spegnersi e accendersi la luce a intermittenza, che le tapparelle si chiudevano da sole. Una volta per una settimana restò in un convento perché doveva riflettere ... un giorno mi disse che era stato chiamato da Gesù in una congregazione di ... e doveva andare via di casa ..."

(2-15/35). Questi fenomeni risultano essere emblematici, ma per capirne la veridicità, la portata e la riconducibilità di tali matrici in epoche remote, antecedenti le nozze, si ha bisogno dell'aiuto delle scienze esatte, come la psicologia che attraverso una indagine seria, scientifica, possa aiutarci a capire quando e se tali problematiche siano comparse nella vita e personalità del sig.

12. È stata eseguita la perizia d'ufficio dalla Dott.ssa

psicologa e psicoterapeuta, con studio in [] alla Via []

L'esame peritale relativo al Sig. R. è avvenuto nelle date 30 maggio e 4 giugno 2016, quello relativo alla Sig.ra C. nelle

date 26 maggio e 3 giugno 2016.

Dall'indagine peritale sul sig. emergono alcuni dati d'interesse clinico. Il mancato svincolo e la modalità dipendente della relazione con i genitori vengono fuori nella tarda adolescenza, si lascia condizionare dalla mamma e dall'allora fidanzata, come se la responsabilità non fosse la propria. Subisce la suggestione di A. al quale si affida convinto che possa risolvergli "magicamente" i problemi. Si riesce a cogliere così la fragilità della sua identità. Anche la frequentazione di C. è in qualche modo suggestionata da A., in modo del tutto irrazionale architetta con lei una gravidanza come soluzione della resistenza opposta dalla famiglia alla relazione. Dalla complicità e complementarietà dei due appare chiaro che all'epoca non vi era in nessuno dei due maturità

adeguata. Ci troviamo di fronte a due persone immature con un carente senso critico, incapace di affrontare adeguatamente i problemi e cercare soluzioni. Tant'è vero che a nessuno dei due venne in mente del come avrebbero affrontato il sostentamento della famiglia. Non era un progetto di vita autonoma ed autodefinito ma erano spinti da forze affettive ed emotive che denotano l'immaturità di coppia. Non si sono neanche chiesti quale fosse il significato del matrimonio, che per loro era strumentale.

Hanno affermato entrambi di essere stati in grado di portare avanti il ménage familiare, affermazioni che vengono però smentite dai fatti: il continuo ricorso all'aiuto delle famiglie di origine, le affermazioni di alcuni testi chiave che evidenziano le difficoltà di R. nella gestione del denaro ed infine la continua e costante presenza del tema della magia come forza superiore per superare le incapacità relazionali e genitoriali (cfr. Sum. pagg.93-95). Dalla perizia emerge che nell'attore, all'epoca delle nozze, era presente uno scompenso psicotico con deliri ed allucinazioni. Si dice: "*... alla luce delle riflessioni esposte si ritiene che, all'epoca delle nozze, vi fosse una grave condizione di immaturità affettiva ed emotiva, da attribuire alla personalità dipendente di R. ---, alla suggestione ricevuta dalla figura del cartomante e dal tema della magia, ai mancati processi di sviluppo e differenziazione. L'immaturità è stata espressa attraverso una consistente limitazione della capacità di giudizio, attraverso scelte non responsabili, e attraverso l'insufficiente valutazione critica dell'oggetto del consenso. L'attività psichica è stata influenzata dalla suggestione e questo è stato reso possibile per la presenza di un'identità fragile e non differenziata, che trovava stabilità nell'affidamento acritico all'altro ...*" (Sum pagg. 95-96).

Dall'indagine peritale eseguita sulla sig.ra emerge che è una persona evitante, dominante. Nega gli aspetti emotivi, è manipolativa nei comportamenti e superficiale. Utilizza in modo insufficiente il giudizio critico. Crescendo, rispetto alle relazioni di amicizia ed affettive, ha imparato a mantenere la distanza, a non lasciarsi coinvolgere emotivamente. Il funzionamento è orientato in senso schizoide. Quando è invitata a riflettere sui problemi emersi nel corso del matrimonio, non sa rispondere, si limita ad attribuire le colpe ad altri, non riesce a pensare ad eventuali limiti o difficoltà personali o intrinseci alla coppia. L'acquisizione di copiosa documentazione circa i procedimenti in corso presso il Tribunale per i minorenni di con le accuse e il conseguente provvedimento di allontanamento della minore dal nucleo familiare e conseguente collocamenti in comunità, rappresentano un dato oggettivo molto grave che mette in rilievo la incapacità genitoriale della convenuta (cfr. Sum. pagg. 105-107). Dai fatti descritti emerge un quadro di grave immaturità emotiva anche per la signo. al tempo delle nozze. Tali problematiche affondano le radici nella qualità delle esperienze affettive primarie con la figura materna, che l'ha portata a condizioni d'immaturità espressi con un funzionamento schizoide, l'assunzione di comportamenti superficiali, mancanza di empatia e di comportamenti autocritici, incapacità di autoanalisi e atteggiamento forzatamente positivo di chi non vuol vedere i problemi (cfr. Summ. pagg. 107-108).

13. La posizione della convenuta è di fattiva collaborazione, si rende disponibile per il Tribunale a dare la sua versione dei fatti. Si oppone, comunque, alle richieste attoree dichiarando che, solo in lui, ha riscontrato delle anomalie, mentre lei si definisce pienamente capace. Dalle indagini peritali, comunque, è emerso un quadro ben diverso da quello descritto dalla donna. D'altronde il provvedimento del Tribunale

dei minori di ... che ha dichiarato l'incapacità della ... nel esercizio della genitorialità, tanto da affidare la minore ad ente preposto è indice fortemente indicativo. È chiaro che la convenuta non ha la percezione dei suoi limiti e soprattutto della presenza di tali gravi problematiche. L'attento esame delle scienze esatte ha permesso di far emergere scavando, nel recondito della personalità, problematiche pregresse di cui, spesso, non si conosce neanche l'esistenza, proprio come nel caso in questione.

14. Anche le prove indiziarie concorrono al raggiungimento della certezza morale. Le circostanze antecedenti denotano che entrambi arrivano al matrimonio senza aver calibrato minimamente ciò che tale scelta comportava. Inconsideratamente hanno voluto avere un figlio per superare la diffidenza delle famiglie circa la loro relazione. Il matrimonio è celebrato per dovere, ma senza alcuna consapevolezza di ciò che tale scelta comportava. Hanno semplicemente pensato che nei loro bisogni avrebbero per di più contribuito le famiglie di origine, come avviene. La continua presenza dell'elemento magico come risoluzione dei problemi che non si riescono ad affrontare né tantomeno a risolvere è il chiaro indizio dell'immaturità dei due.

15. Perciò il Collegio giudicante ritiene che, da quanto deposto è moralmente provato, il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore e della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n.2); e l'incapacità dell'attore e della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3).

16. Pertanto, le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e dopo aver invocato il nome di N.S.G.C., dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio: *Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore e della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).*

Si risponde al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio: *Incapacità dell'attore e della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3).*

Si risponde al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

Si fa divieto alle parti R. e C. di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 251 § 1 dell'Istruzione Dignitas Connubii.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della C.E.I. e sono poste a carico dell'attore.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

